



## Limitazioni all'esercizio dell'attività sindacale nell'ambito di alcune tipologie di impiego nelle forze armate

### Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	234	
Titolo:	Schema di decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente	
Norma di delega:	Articolo 9, commi 15 e 16, della legge 28 aprile 2022, n. 46	
Numero di articoli:	2	
	<b>Senato</b>	<b>Camera</b>
Date:		
presentazione:	18 novembre 2024	18 novembre 2024
annuncio:	19 novembre 2024	19 novembre 2024
assegnazione:	19 novembre 2024	19 novembre 2024
termine per l'espressione del parere:	18 gennaio 2025	18 gennaio 2025
Commissioni competenti:	Senato - 3 <sup>a</sup> Affari esteri e difesa, Senato - 5 <sup>a</sup> Programmazione economica, bilancio	IV Difesa, V Bilancio
Rilievi di altre Commissioni :	Senato - 10 <sup>a</sup> Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale	

### Contenuto

#### Premessa

Lo scorso 18 novembre il Governo ha trasmesso alle Camere lo schema di decreto legislativo [A.G. n. 234](#), che attua la delega prevista dall'**articolo 9, comma 15**, della **legge n. 46 del 2022**, recante "Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare", per l'adozione di un decreto legislativo volto a disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, secondo il seguente **principio e criterio direttivo**: "consentire l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari".

Si segnala che è all'esame del Senato il disegno di legge [A.S. n. 1273](#), "Disposizioni per l'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di proroga della delega di cui all'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46".

L'articolo 2 del provvedimento estende a 36 mesi il termine - attualmente fissato a 30 mesi - per l'esercizio, da parte del Governo, della citata delega prevista all'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46. La legge, entrata in vigore il 27 maggio del 2022, fissava originariamente il termine per l'esercizio della delega in esame entro sei mesi dalla sua data di entrata in vigore. Il termine è stato poi esteso a 12 mesi e successivamente a 30 mesi (con scadenza, quindi, il prossimo **27 novembre 2024**). Il provvedimento in esame proroga tale termine al 27 maggio 2025. Per approfondimenti si rinvia alla *Nota breve* [n. 65](#).

Il **comma 16** dell'articolo 9 della legge n. 46 del 2022 prevede che il decreto legislativo in esame è adottato **su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale** ai sensi dell'articolo 13 e **previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato**, da rendere nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere.

Lo schema del decreto legislativo, corredato di relazione tecnica, è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 15 o successivamente, la scadenza di

quest'ultimo è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto legislativo può comunque essere adottato.

Il successivo comma 17 dispone che, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può adottare, nel rispetto del principio e criterio direttivo e della procedura di cui ai commi 15 e 16, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

La relazione illustrativa precisa che lo schema di decreto legislativo in esame apporta modifiche al Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. 66/2010 - COM), allo scopo di armonizzare la normativa riguardante le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM) in un unico corpus normativo, destinato a contenere sia le norme di carattere generale riguardanti l'esercizio dell'attività a carattere sindacale (contenute negli artt. da 1475 a 1482-bis), sia quelle recanti le limitazioni a tale attività introdotte con il provvedimento in esame.

Si ricorda che le norme sull'esercizio dell'attività a carattere sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare sono contenute negli articoli da 1475 a 1482-bis del COM, nei quali sono state riassettate le disposizioni della legge n. 46 del 2022, per effetto del decreto legislativo 24 novembre 2023, n. 192, adottato in attuazione delle deleghe di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 16, comma 1, della citata legge. Sul relativo schema di decreto legislativo ([A.G. n. 56](#)) - trasmesso dal Governo il 25 luglio 2022 - le Camere avevano reso parere favorevole.

### ***La libertà sindacale del personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare***

La legge 28 aprile 2022, n. 46 ha delineato la cornice giuridica nell'ambito della quale istituire associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, definendo il principio generale in forza del quale i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Corpo di polizia ad ordinamento militare o Interforze.

L'intervento normativo si è reso necessario in conseguenza della **sentenza n.120 del 2018**, in cui la Corte costituzionale, modificando il proprio precedente orientamento, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo art. 1475, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare (d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66), in quanto prevedeva che i militari non potessero costituire associazioni professionali a carattere sindacale.

In estrema sintesi, la Corte:

- ha riconosciuto la legittimità di associazioni professionali di personale militare a carattere sindacale, rinviando alla legge la definizione delle condizioni e dei limiti di tale riconoscimento;
- ha stabilito che le associazioni in questione devono essere composte solo da militari e che essi non possano aderire ad associazioni diverse;
- ha ribadito la legittimità del divieto per i militari di esercitare il diritto di sciopero.

In deroga al comma 1 dell'articolo 1475 del Codice dell'ordinamento militare (COM - D.Lgs. n. 66/2010), che prevede il preventivo assenso del Ministro della difesa per la costituzione di associazioni o circoli fra militari, si è stabilito che **l'adesione alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è libera, volontaria e individuale**; gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare possono aderire a una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

Non possono aderire alle associazioni professionali a carattere sindacale i militari di truppa di cui all'articolo 627, comma 8, del Codice dell'ordinamento militare, limitatamente alla categoria degli allievi.

Per un ulteriore approfondimento si rinvia al relativo [dossier](#) predisposto in occasione dell'esame parlamentare della proposta di legge.

L'individuazione delle **prime associazioni professionali a carattere sindacale rappresentative per il triennio 2022- 2024** è avvenuta con i **Decreti del Ministro per la Pubblica amministrazione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2024**.

Con il **decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61** (recante "Disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate" ) sono stati disciplinati alcuni aspetti relativi allo svolgimento dell'attività a carattere sindacale tra militari, tra cui il contingente di distacchi e permessi per l'anno 2024.

### **Contenuto del provvedimento**

Il provvedimento si compone di due articoli.

L'**articolo 1**, integra il COM, aggiungendo, dopo il Capo III, libro quarto, titolo IX, il **Capo III-bis** recante **Particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale**, composto da 4 articoli riguardanti le limitazioni per il personale impiegato in

- attività operative o missioni (**art. 1482-ter**),

- attività addestrative o esercitative (**art. 1482-quater**),
- attività formativa (**art. 1482-quinquies**),
- obblighi di comando, attribuzioni specifiche o imbarco (**art. 1482-sexies**).

Più nello specifico, il nuovo **articolo 1482-ter** introduce le limitazioni all'attività sindacale del personale impiegato in **attività operative o missioni** al fine di operare - secondo la relazione illustrativa - un equo bilanciamento tra l'esercizio dei diritti sindacali del personale militare e le preminenti esigenze di funzionalità e prontezza operativa correlate alle specifiche attività.

Il **comma 1** precisa la **tipologia di attività operative o le missioni** nell'ambito delle quali sono applicate le limitazioni;

Si tratta di tutte le attività connesse alle seguenti missioni delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare:

a) difesa dell'integrità del territorio, di tutte le aree soggette alla sovranità nazionale e alla tutela degli interessi vitali nazionali e delle vie di comunicazione ovunque minacciati;

b) contributi a garanzia della difesa collettiva dell'Alleanza atlantica, alle operazioni nell'ambito dell'Unione europea, alle operazioni svolte sotto l'egida dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera denominata «Frontex», alle operazioni di supporto alla pace (comprese l'imposizione della pace), alle attività di stabilizzazione e ricostruzione, nonché a tutte le operazioni militari condotte in modo autonomo o in coalizione;

c) interventi nelle attività di supporto alla pace, di assistenza umanitaria, nella cooperazione militare e nella diplomazia militare per incrementare la stabilizzazione internazionale attraverso la cooperazione e lo sviluppo con altri Paesi;

d) attività delle Forze armate, di natura straordinaria o concorsuale, riguardanti la salvaguardia delle libere istituzioni, il supporto all'autorità di pubblica sicurezza nazionale per servizi connessi al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, gli interventi in situazioni di pubbliche calamità e in altri casi di straordinaria necessità o urgenza, il supporto nel settore della pubblica utilità e della tutela ambientale, nonché le attività del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera – a spiccata connotazione operativa di direzione, di coordinamento e di esecuzione delle operazioni connesse alla ricerca e soccorso e alle emergenze in mare e nei porti, le operazioni di polizia giudiziaria e di polizia marittima, ambientale e ispettiva di competenza del medesimo corpo;

e) attività delle Forze di polizia a ordinamento militare, denotate da particolare complessità e articolate su più giorni, nell'ambito dell'assolvimento dei servizi d'istituto connessi con i compiti di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza e mantenimento dell'ordine pubblico, di concorso nel soccorso pubblico e nella protezione civile nonché le attività denotate da particolare complessità e articolate su più giorni per l'attuazione e il coordinamento da parte della Guardia di finanza dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in mare e nell'azione di sorveglianza sull'immigrazione clandestina, nelle acque territoriali e nella zona contigua al fine di assolvere, in via esclusiva, le funzioni operative della sicurezza del mare.

Il **comma 2**, introduce **specifiche limitazioni**, prevedendo che, durante le attività operative o le missioni elencate, il personale:

- non può esercitare il diritto di assemblea
- se ricopre cariche direttive nell'ambito delle APCSM, non può essere collocato in distacco o in aspettativa sindacale, non può fruire dei permessi sindacali, non può avere rapporti con la stampa né rilasciare dichiarazioni (art. 1480-ter COM), non può visitare le strutture e i reparti presso i quali opera il personale da esso rappresentato (articolo 1479-bis, comma 1, lettera e) COM).

La relazione illustrativa precisa che lo scopo di tali limitazioni è quello di evitare che il personale impiegato in delicate attività operative possa essere distolto dalle prioritarie esigenze di servizio, a salvaguardia del buon esito dell'operazione/missione,

Il **comma 3** dispone che le limitazioni del comma 2 trovano applicazione anche con riferimento al personale:

a) incluso negli assetti di alta ed altissima prontezza operativa, ai fini dell'assolvimento delle attività indicate al comma 1;

b) non inquadrato in unità organiche, impiegato singolarmente o in piccole aliquote nell'ambito di missioni internazionali, organismi internazionali in Italia e all'estero, nei comandi multinazionali di contingenza o in altre tipologie di servizio prestato all'estero previste dalla normativa vigente. La relazione illustrativa precisa che, il servizio prestato in contesti particolarmente sensibili, quali sono quelli internazionali, tali da richiedere un impiego incondizionato ed esclusivo, non si concilia con lo svolgimento dell'attività professionale a carattere sindacale.

Il **comma 4** disciplina la **fase propedeutica**, intesa come l'insieme delle attività svolte in fase antecedente e in vista dell'impiego nelle operazioni e missioni di cui al comma 1.

Si prevede che, nell'ambito di tale fase, il personale di cui ai commi 2 e 3:

- può esercitare il diritto di assemblea, compatibilmente con le prioritarie attività da svolgere;
- se ricopre cariche direttive nell'ambito delle APCSM, non può essere collocato in distacco o in aspettativa sindacale; compatibilmente con le prioritarie attività da svolgere, può avere rapporti con la

stampa e rilasciare dichiarazioni in merito alle materie di competenza e oggetto di contrattazione nazionale di settore, può fruire di permessi sindacali e visitare le strutture e i reparti presso i quali opera il personale da esso rappresentato.

L'**articolo 1482-quater** riguarda le limitazioni per il personale impiegato in **attività addestrative o esercitative**.

Il **comma 1** disciplina l'ambito di applicazione, che riguarda il personale impiegato in tutte le attività addestrative o esercitative svolte in Italia ovvero all'estero tese a raggiungere o mantenere la capacità per l'assolvimento missioni fondamentali indicate nel precedente articolo 1482-ter, al comma 1, incluse le esercitazioni svolte in ambiente ONU, NATO, Unione Europea (UE) e multinazionale e di coalizione ovvero per l'acquisizione o il mantenimento di particolari competenze connesse con l'assolvimento dei compiti d'istituto propri delle Forze di polizia a ordinamento militare.

Il **comma 2**, specifica le limitazioni introdotte, prevedendo che il personale militare impiegato nelle attività di cui al comma 1, nell'ambito dell'unità di appartenenza o di unità di formazione o singolarmente, **nel corso dell'addestramento o dell'esercitazione**:

- non può esercitare il diritto di assemblea
- se ricopre cariche direttive nell'ambito APCSM rappresentative, non può essere collocato in distacco o in aspettativa sindacale, non può fruire dei permessi sindacali, non può visitare le strutture e i reparti presso i quali opera il personale da esso rappresentato (*non viene limitata, invece, la facoltà prevista dall'articolo 1480-ter COM secondo cui "i dirigenti delle APCSM possono avere rapporti con gli organi di stampa e rilasciare dichiarazioni esclusivamente in merito alle materie di loro competenza e oggetto di contrattazione nazionale di settore"*).

Il **comma 3**, disciplina la **fase propedeutica** alle attività di cui al comma 1, intesa come l'insieme delle attività, comunque denominate, svolte in fase antecedente e in vista dell'impiego nelle attività addestrative o esercitative, durante la quale il personale militare:

- se ricopre cariche direttive nell'ambito APCSM rappresentative non può essere collocato in distacco o in aspettativa sindacale;
- compatibilmente con le prioritarie esigenze di servizio connesse con l'assolvimento delle specifiche attività, può partecipare alle assemblee di carattere sindacale; fruire di permessi sindacali; esercitare la facoltà di visitare le strutture e i reparti presso i quali opera il personale da esso rappresentato (*in relazione alla formulazione del testo, tale facoltà appare esclusiva dei militari che ricoprono cariche elettive all'interno delle APCSM, ai sensi dell'articolo 1479-bis, comma 1, lettera e*)).

Il **comma 4**, allo scopo - dichiarato dalla relazione illustrativa - di contemperare le diverse esigenze, salvaguardando l'esercizio dell'attività sindacale e garantendo il regolare e prioritario svolgimento delle attività addestrative, prevede che il personale militare impiegato **con compiti di addestramento** esercita il diritto di assemblea compatibilmente con l'assolvimento delle prioritarie attività addestrative o esercitative previste e programmate.

L'**articolo 1482-quinquies** riguarda le limitazioni per il personale impiegato in **attività formativa**.

Il comma 1 concerne l'ambito di applicazione, che riguarda le attività formative volte all'acquisizione, allo sviluppo o al mantenimento delle capacità o delle professionalità, ivi inclusi i corsi di specializzazione, abilitazione, qualificazione, di carattere informativo, a qualunque titolo svolti.

Il **comma 2** specifica che la frequenza dei corsi di formazione non può essere oggetto di rinvio per ragioni connesse con lo svolgimento di attività sindacale.

Il **comma 3** prevede le specifiche limitazioni per il personale impiegato in attività formativa prevedendo che il personale frequentatore dei corsi:

a) di **formazione di base** (ad esclusione degli allievi di cui all'articolo 627, comma 8, che non possono aderire alle APCSM ai sensi dell'art. 1476, comma 5, del COM), può, compatibilmente con l'assolvimento delle prioritarie attività formative previste e programmate, partecipare alle assemblee sindacali ma non può fruire di permessi sindacali né essere posto in distacco o aspettativa sindacale;

b) **successivi alla formazione di base**, non può essere posto in distacco o aspettativa sindacale ma può, compatibilmente con lo svolgimento dell'attività formativa, fruire dei permessi sindacali e partecipare alle assemblee sindacali, fermo restando il limite massimo di assenze stabilite dal corso.

Il **comma 4**, infine, dispone che il personale militare impiegato **con compiti di formazione** esercita il diritto di assemblea, compatibilmente con l'assolvimento delle prioritarie attività formative previste e programmate.

L'**articolo 1482-sexies** concerne le limitazioni per il personale impiegato in **obblighi di comando, attribuzioni specifiche o imbarco** prevedendo che tale personale, se ricopre cariche direttive nell'ambito delle APCSM rappresentative, non può essere collocato in distacco o in aspettativa sindacale.

L'**articolo 2** del provvedimento illustrato reca la **clausola di invarianza finanziaria**.

La relazione tecnica precisa che le disposizioni in esame hanno valenza esclusivamente ordinamentale e coerente attuazione di quanto già previsto a livello normativo primario (l'articolo 9, **comma 18**, della n. 46/2022 già prevedeva la clausola di invarianza finanziaria per la delega di cui al comma 15) di modo che non assumono alcun carattere di innovatività tale da produrre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## Relazioni e pareri allegati

Il testo è corredato dalle **relazioni illustrativa e tecnica**, dall'analisi tecnico-normativa (**ATN**) e dall'analisi di impatto della regolamentazione (**AIR**).

Sono allegati altresì i **pareri delle 21 associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM)** rappresentative a livello nazionale.

**Al momento, non risulta acquisito il parere del Consiglio di Stato**, diversamente da quanto previsto dall'articolo 9, comma 16, della legge di delega (l. 28 aprile 2022, n. 46) che stabilisce che lo schema di decreto legislativo sia trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari solo dopo aver acquisito il parere del Consiglio di Stato; ciò nonostante, avuto riguardo al termine stabilito per l'esercizio della delega e all'urgenza segnalata dal Ministro, il Presidente della Camera ha comunque ritenuto di procedere all'assegnazione dello schema di decreto legislativo, invitando tuttavia la Commissione, al chiaro fine di scongiurare l'ipotesi che possa rendere il parere di competenza su un testo successivamente superato per la ricezione dei rilievi espressi nel parere del Consiglio di Stato nel frattempo trasmesso, a non pronunciarsi definitivamente sull'atto prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta di parere nel senso indicato, in linea con "l'esigenza che il testo trasmesso alle Camere abbia completato la fase procedimentale interna all'Esecutivo, tenendo conto anche del parere del Consiglio di Stato", rappresentata nella lettera dei Presidenti delle Camere al Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 1998.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

L'articolo 117 della Costituzione, alla lettera d) del comma 2, attribuisce, tra l'altro, allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi.

## Conformità con altri principi costituzionali

Rilevano inoltre, riguardando norme in materia di esercizio del diritto sindacale dei militari, gli articoli 39 e 52 comma 3 della Costituzione, concernenti, rispettivamente, il diritto di organizzazione sindacale e il principio di democraticità dell'ordinamento militare.

## Compatibilità con la normativa dell'Unione europea

Trattandosi di disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, che, sulla base del Trattato dell'Unione europea, sono di esclusiva competenza degli ordinamenti interni degli Stati membri, non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

Si ricorda che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 120 del 2018, innovando il proprio precedente orientamento giurisprudenziale su questo tema ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in quanto prevede che "I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali" invece di prevedere che "I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali".

La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata da due distinte ordinanze di rimessione, rispettivamente del Consiglio di Stato (R.G. n. 111/2017) e del T.A.R. Veneto (R.G. n. 198/2017), relative all'asserito contratto del richiamato art. 1475, 2° comma del Codice dell'ordinamento militare), con l'art. 117, primo comma, della Costituzione, con indicazione, quali norme interposte, sia di alcuni articoli della CEDU, sia dell'art. 5 terzo periodo, della Carta Sociale Europea (CSE) paragrafo unico, terzo periodo, della Carta sociale europea.

Nello specifico, venivano richiamati gli articoli 116 e 147 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), come da ultimo interpretati dalle sentenze emesse in data 2 ottobre 2014 dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, quinta sezione, *Matelly contro Francia* e *Association de Défense des Droits des Militaires (ADefDroMil)* contro Francia.

## Incidenza sull'ordinamento giuridico

Il presente provvedimento, composto di due articoli, interviene sul decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) inserendo al libro quarto, titolo IX, il Capo III-bis.

**Senato: Dossier n. 404**  
**Camera: Atti del Governo n. 234**  
**25 novembre 2024**

Senato	Servizio Studi del Senato	Studi1@senato.it - 066706-2451	✉ SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Difesa	st_difesa@camera.it - 066760-4172	✉ CD_difesa
	Servizio Studi Dipartimento Bilancio	st_bilancio@camera.it - 066760-2233	✉ CD_bilancio

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.  
DI0134